

LiQ. CONTR. 49/2026 R.G.

Sent. n. 97/2026 pubbl. il 05/05/2026
Cron. n. : 2189/2026
Rep. n. 139/2026 del 05/05/2026

R.G. 69-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA

Prima Sezione Civile

Diritto della Crisi e dell'insolvenza

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa	Paola Cazzola	Giudice
dott.ssa	Silvia Saltarelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 69-1/2026 P.U.

da

ZANARELLA STEFANIA (C.F. ZNRSFN80L55B563A) con l'avv. Elisabetta Baratto

ricorrente

nei confronti di

SAN GIORGIO IMMOBILIARE S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03016460242),
con sede in Vicenza, Contra'Santo Stefano n. 15, con l'avv. Giovanni Gozzi

resistente

Visto il ricorso depositato dalla ricorrente in data 3.3.2026, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice resistente;

vista la memoria di parte resistente;

vista la richiesta, formulata in via subordinata dalla ricorrente in udienza, di apertura della liquidazione controllata nei confronti della debitrice resistente;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

esaminati i documenti agli atti e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e Registro delle Imprese ex art. 367 CCII, nonché dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 41 comma 6 CCII;



definitivamente azzerato. Ne consegue che, espunte tali poste dall'attivo quale componente meramente nominale, il patrimonio netto effettivo risulta già sensibilmente aggravato. A ciò va aggiunto che tra i debiti esposti in bilancio verosimilmente non risulta incluso il credito vantato dalla ricorrente, pari a euro 120.000,00, in quanto oggetto di contestazione, con conseguente ulteriore incremento del disavanzo patrimoniale. Alla luce di tali elementi, il patrimonio netto sostanzialmente ricostruibile risulta negativo per un importo complessivo stimabile in circa euro - 290.000,00.

La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi (art. 2 comma 1 lett. a) CCII), bensì a vera e propria insolvenza (art. 2 comma 1 lett. b) CCII), sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della debitrice.

Va poi richiamato l'art. 270 comma 5 CCII, secondo cui: *"Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III."* e dunque va precisato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata:

- nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

- non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 268 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di SAN GIORGIO IMMOBILIARE S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE, con sede in Vicenza, Contra' Santo Stefano n. 15, C.F. 03016460242;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Liquidatore il dott. Lorenzo Zotta;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di



Sent. n. 97/2026 pubbl. il 05/05/2026

Cron. n. : 2189/2026

Rep. n. 139/2026 del 05/05/2026

rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- ove si tratti di imprenditore, pubblicata nel registro delle imprese;
- quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore.

Vicenza, 30/04/2026.

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone

